



REGIONE DEL VENETO



FEAMP
PO 2014-2020
Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca

**BANDO DI ATTUAZIONE DELL'ART. 44 par. 4 bis del Reg. (UE) n. 508/2014
Reg. (UE) 2020/560 Articolo 1 Modifiche del Regolamento (UE) n. 508/2014**

Priorità n. 1 - Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze

**Misura 1.44 paragrafo 4 bis – (ai sensi dell'art. 33 lett. d del Reg. UE 560/2020)
Arresto temporaneo delle attività di pesca nelle acque interne
(AIATECOV)**

Obiettivo Tematico 3

**Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese,
il settore agricolo e il settore della pesca e dell'acquacoltura**

1. Misura

1.1 Descrizione tecnica della Misura

FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA	
Riferimento normativo	Reg. (UE) 2020/560 Articolo 1 Modifiche del Regolamento (UE) n. 508/2014
Priorità del FEAMP	1 - Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze
Obiettivo Tematico	3 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e dell'acquacoltura
Misura	MISURA 1.44 paragrafo 4 bis lettera d) – Arresto temporaneo delle attività di pesca nelle acque interne
Sottomisura	-
Finalità	Concedere un premio qualora l'arresto temporaneo delle attività di pesca sia avvenuto tra il 1° febbraio e il 31 dicembre 2020 come conseguenza dell'epidemia di COVID-19 come disposto all'articolo 33, paragrafo 1, lettera d), alle condizioni di cui all'articolo 33
Beneficiari	Imprese di pesca professionale operanti nelle acque interne
Cambiamenti climatici	La Misura contribuisce con un coefficiente del 40% al raggiungimento degli obiettivi in materia di cambiamento climatico

1.2 Descrizione degli Obiettivi della Misura

La Misura è finalizzata alla concessione di un premio qualora l'arresto temporaneo delle attività di pesca sia avvenuto tra il 1° febbraio e il 31 dicembre 2020 come conseguenza dell'epidemia di COVID-19.

1.3 Criteri di ammissibilità

Si riportano di seguito i criteri di ammissibilità specifici della Misura:

OPERAZIONE A REGIA
<i>SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO</i>
Imprese di pesca professionale operanti nelle acque interne
<i>CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ</i>
Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 136 del Reg. (UE) n. 2018/1046
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente
<i>CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE</i>
Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 (ove pertinenti) dell'art. 10 del Reg. (UE) n.508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo)
L'impresa è armatrice dell'imbarcazione da pesca ed è in possesso di tutti i documenti di bordo in corso di validità nel periodo di riferimento*
L'impresa di pesca deve essere iscritta all'Anagrafe del Settore Primario attraverso la costituzione del Fascicolo Aziendale di cui al D.P.R. n. 503/1999, secondo le modalità stabilite con D.G.R. n. 3758/2004 e con D.G.R. n. 4098/2005
L'impresa richiedente deve risultare regolarmente iscritta come impresa "Attiva" con il codice ATECO relativo all'attività prevalente o secondaria 03.1 (Pesca) o 03.11 (Pesca marina) o 03.12 (Pesca in acque dolci) nel registro delle imprese, istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio alla data di presentazione della domanda di sovvenzione
L'impresa richiedente deve avere la sede legale in uno dei comuni della Regione del Veneto alla data di presentazione della domanda di sovvenzione
Nel caso di ditte individuali il titolare deve essere in possesso di licenza di pesca professionale di tipo A) per acque interne e marittime interne, nonché essere in regola con il pagamento della tassa di concessione regionale alla data della sospensione dell'attività e alla data di presentazione della domanda.
Nel caso di società, il requisito di cui sopra dovrà essere posseduto dal conduttore di ciascuna imbarcazione di cui la stessa società sia armatrice, nonché da tutti i pescatori che esercitano la pesca a piedi, che siano soci o dipendenti della medesima, inseriti nella domanda
L'impresa richiedente non ha presentato domanda di sostegno a valere sulla misura FEAMP 2.55 lettera b) – Misure sanitarie, riguardante le compensazioni a favore delle imprese acquicole per le perdite di fatturato conseguenti all'epidemia di COVID-19
<i>CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE</i>
L'imbarcazione opera esclusivamente nelle acque interne, ai sensi dell'articolo 44, par. 5, lett. a)*
Per imbarcazioni da pesca che operano esclusivamente nelle acque interne si intendono navi dedite alla pesca commerciale nelle acque interne e non incluse nel registro della flotta peschereccia dell'Unione
L'imbarcazione da pesca è armata ed equipaggiata al momento dell'arresto temporaneo*
L'imbarcazione è iscritta come unità da pesca professionale nel Registro delle Navi Minori e Galleggianti presso uno degli Ispettorati di Porto del Veneto, alla data dell'arresto temporaneo e alla data di presentazione della domanda *
L'imbarcazione da pesca ha svolto un'attività di pesca per almeno 120 giorni nel corso dei due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno. Analogamente, nel caso in cui trattasi di pescatori a piedi, questi devono aver svolto almeno 120 giorni di attività di pesca nel corso dei due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno. Se un peschereccio è registrato da meno di due anni alla data di presentazione della domanda di sostegno, i giorni minimi di attività di pesca richiesti per tale peschereccio sono calcolati come percentuale di 120 giorni nel corso degli ultimi due anni civili; analogamente per i pescatori a piedi che abbiano intrapreso l'attività da meno di due anni civili.
I pescatori titolari di impresa individuale che esercitano la pesca a piedi non devono risultare armatori di imbarcazioni da pesca nelle acque interne
I pescatori titolari di licenza di pesca nelle acque interne possono risultare conduttori di una sola imbarcazione da pesca delle acque interne e in tal caso non possono risultare anche pescatori a piedi
L'arresto temporaneo delle attività di pesca si è verificato nel periodo tra il 1° febbraio e il 31 dicembre 2020 come conseguenza dell'epidemia di COVID-19
L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP

* Il requisito non riguarda i pescatori dediti alla pesca a piedi

1.4 Interventi ammissibili

È ritenuta ammissibile a contributo la corresponsione di un premio per l'arresto temporaneo delle attività di pesca come conseguenza dell'epidemia di COVID-19.

Come previsto dal combinato disposto dell'art. 44, par. 4 bis e dell'art. 33, par. 1, lett. d) e par. 3, lett. a) del Reg. (UE) n. 508/2014, il sostegno è concesso alle imprese armatrici di imbarcazioni da pesca delle acque interne, a condizione che il conduttore dell'imbarcazione, in possesso di licenza di pesca professionale per le acque interne, sia il titolare, oppure un socio o dipendente dell'impresa armatrice. Nel caso di imprese armatrici di più imbarcazioni da pesca, ciascuna deve risultare condotta da un diverso pescatore titolare di licenza professionale di pesca per le acque interne, conseguentemente può essere concesso un unico sostegno per l'unità produttiva indivisibile costituita da imbarcazione da pesca e conduttore titolare di licenza di pesca. Ai sensi dell'art. 33, par. 3 bis, lett. c), in deroga alla suddetta disposizione il sostegno può altresì essere concesso anche per pescatori che sono dediti alla pesca a piedi.

Conformemente all'articolo 65, paragrafo 9, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013, e in deroga al primo comma, la spesa per gli interventi sostenuti a norma della lettera d) del primo comma dell'art. 1, par. 5 del Reg. (UE) 2020/560, è ammissibile a decorrere dal 1° febbraio 2020.

L'imbarcazione da pesca deve avere svolto un'attività di pesca per almeno 120 giorni nel corso dei due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno. Analogamente, nel caso in cui trattasi di pescatori a piedi, questi devono aver svolto almeno 120 giorni di attività di pesca nel corso dei due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno. Se un peschereccio o un pescatore a piedi è registrato da meno di due anni alla data di presentazione della domanda di sostegno, i giorni minimi di attività di pesca richiesti per tale peschereccio o pescatore a piedi sono calcolati come percentuale di 120 giorni nel corso degli ultimi due anni civili ($\text{Giorni minimi di attività di pesca} = (120/730) \times \text{numero di giorni di registrazione del peschereccio o del pescatore a piedi}$).

Nel caso dei pescatori dediti alla pesca a piedi la data di registrazione corrisponde a quella di rilascio della prima licenza di pesca professionale di tipo "A" per le acque interne e marittime interne.

Il premio da corrispondere all'impresa di pesca, per ogni imbarcazione se armatrice di più pescherecci, nonché per ogni pescatore dedito alla pesca a piedi, è funzione del numero di giorni di sospensione dell'attività di pesca.

1.5 Risorse disponibili per l'attivazione della Misura

Per gli interventi di cui alla presente Misura sono disponibili risorse finanziarie complessive pari ad Euro 1.838.324,00= di cui:

- Euro 919.162,00= (50%) quota FEAMP;
- Euro 643.413,40= (35%) quota Fondo di Rotazione (FdR);
- Euro 275.748,60= (15%) quota Regione Veneto.

1.6 Limite minimo dell'aiuto

Per le compensazioni previste dalla presente misura è stabilito il limite massimo pari ad Euro 4.200,00= per ciascuna imbarcazione da pesca o pescatore a piedi.

Non è prevista l'erogazione di premi inferiori a 500 euro.

1.7 Norme generali

Per quanto non specificato nel presente bando, si fa riferimento al PO FEAMP, al manuale sulle "Disposizioni procedurali dell'Autorità di Gestione dell'O.I. Regione del Veneto" approvato con D.D.R. n. 181 dell'11 ottobre 2018, alle Linee Guida per l'ammissibilità delle spese, nonché alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale.

Il rinvio agli atti comunitari, alle leggi e ai regolamenti contenuto nel presente bando, si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione

La registrazione con successo della domanda nel sistema SIU tiene luogo di comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi della L. 241/1990 (il riscontro dell'avvenuta registrazione e del numero di protocollo attribuito alla domanda potrà essere ottenuto consultando nuovamente il sistema dopo alcuni minuti dall'invio). Il responsabile del procedimento è il Direttore Unità Organizzativa Pianificazione e gestione risorse ittiche e FEAMP, dott. Giuseppe Cherubini. L'ufficio responsabile è l'U.O. Pianificazione, gestione risorse ittiche e FEAMP, con sede in Venezia Mestre, via Torino 110. Il termine per la conclusione del procedimento, stabilito con DGR n. 231/2020, è di 90 giorni decorrenti dalla scadenza stabilita per la presentazione delle domande.

La pubblicazione dell'elenco provvisorio/graduatoria provvisoria delle domande ammesse e di quelle non ammesse tiene luogo di comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990.

2. Impegni ed obblighi del beneficiario

Il beneficiario è tenuto a rispetto dei seguenti impegni ed obblighi:

- rispettare la normativa comunitaria, nazionale e della Regione del Veneto;
- assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che l'Amministrazione riterrà di effettuare nonché di assicurare l'accesso ad ogni altro documento che questa riterrà utile acquisire ai fini dell'accertamento;
- rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.lgs. n. 81/2008).

3. Domanda di sovvenzione

3.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda

La domanda di sostegno deve essere compilata e presentata esclusivamente per via telematica, attraverso il Sistema Informativo Unificato della Programmazione Unitaria (SIU) della Regione, la cui pagina dedicata è raggiungibile al seguente link: <https://siu.regione.veneto.it/DomandePRU/> .

La dimensione massima dei file accettata dal SIU è di 5 MB. Eventuale documentazione eccedente tale limite dovrà essere predisposta e allegata in più file distinti.

Qualora l'interessato acceda per la prima volta al programma SIU, dovrà preventivamente accedere al modulo di accreditamento per la richiesta delle credenziali di accesso al sistema, al seguente link: <https://siu.regione.veneto.it/GUSI/> .

Al fine della presentazione della domanda di sostegno, l'impresa di pesca nelle acque interne deve essere iscritta all'Anagrafe del Settore Primario attraverso la costituzione del Fascicolo Aziendale di cui al D.P.R. n. 503/1999, secondo le modalità stabilite con D.G.R. n. 3758/2004 e con D.G.R. n. 4098/2005.

La costituzione del Fascicolo Aziendale e, ove necessario, il suo aggiornamento, deve essere effettuato almeno un giorno prima della presentazione della domanda. Il fascicolo deve trovarsi nello stato "valido". In difetto non sarà possibile presentare la domanda di contributo tramite il Sistema Informativo Unificato della Programmazione Unitaria (SIU) della Regione.

Le imprese armatrici di più pescherecci, e/o comprendenti più soci o dipendenti che esercitano la pesca a piedi, dovranno presentare un'unica domanda.

Le domande, corredate della documentazione elencata al successivo paragrafo 3.2, devono essere presentate dalle ore 10:00 del giorno di pubblicazione del presente Bando nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto fino al termine perentorio delle ore 18:00 del sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione. I sessanta giorni sono conteggiati a partire dal giorno successivo alla pubblicazione.

Le istanze presentate al di fuori dei termini sopra stabiliti, nonché quelle trasmesse con modalità diversa da quella sopra descritta saranno dichiarate irricevibili e pertanto i richiedenti saranno esclusi dalla concessione dei contributi.

Le istanze devono contenere almeno i seguenti elementi e informazioni:

1. denominazione, natura giuridica, indirizzo della sede legale, codice fiscale e partita iva dell'impresa richiedente;
2. nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale del rappresentante legale dell'impresa richiedente;
3. codice IBAN del conto corrente bancario o postale dell'impresa richiedente;
4. dimensione dell'impresa;
5. autodichiarazione attestante il possesso di tutti i requisiti di ammissibilità, attinenti al soggetto richiedente e all'operazione, elencati al paragrafo 1.3, incluso lo svolgimento di almeno 120 giorni di pesca nei due anni civili precedenti l'arresto temporaneo. Nel caso di pescherecci o pescatori a piedi registrati da meno di due anni alla data di presentazione della domanda di sostegno andrà dichiarato lo svolgimento di un numero minimo di giorni di pesca calcolato come percentuale di 120 giorni nel corso degli ultimi due anni civili;
6. dichiarazione attestante il possesso della documentazione comprovante, per ciascuna imbarcazione e/o per ciascun pescatore che esercita la pesca a piedi, i giorni di attività di pesca nei due anni civili antecedenti la presentazione della domanda (ai fini del requisito dei 120 giorni di attività) e i giorni di arresto temporaneo della medesima. A titolo esemplificativo e non esclusivo la documentazione probatoria potrà essere costituita dai bollettini o dal registro dei conferimenti del prodotto alla cooperativa/consorzio di appartenenza oppure dai documenti di trasporto oppure dalle fatture di vendita (queste ultime purché si evinca l'attività su base giornaliera);
7. in caso il richiedente sia una società, dichiarazione del legale rappresentante attestante:
 - a. di avere iscritto l'impresa alla CCIAA;
 - b. che la documentazione societaria (statuto, atto costitutivo, atti di nomina degli amministratori in carica alla data di presentazione della domanda) è stata depositata presso la competente CCIAA;
 - c. di essere stato formalmente autorizzato dall'organo di amministrazione della società a richiedere e riscuotere il sostegno nonché a sottoscrivere gli impegni previsti;
8. relativamente all'imbarcazione da pesca, salvo il caso di pesca a piedi:
 - a. sigla e numero di registrazione (targa);
 - b. data di prima iscrizione nel registro delle Navi Minori e Galleggianti;
 - c. data di inizio e data di scadenza del periodo di validità della licenza e certificato di navigabilità dell'imbarcazione armata¹ dall'impresa, che sia registrata per l'attività di pesca professionale nelle acque interne presso i registri degli Ispettorati Regionali di Porto della Regione del Veneto, con licenza e certificato di navigabilità in corso di validità alla data dell'arresto temporaneo e alla data di presentazione della domanda;

¹ Armatore si presume il proprietario in assenza di esplicita dichiarazione di armatore registrata presso l'Ispettorato di Porto.

9. numero complessivo di pescatori imbarcati e di pescatori a piedi che beneficiano del contributo;
10. codice fiscale, cognome, nome, comune e data di nascita, numero e data di rilascio della licenza di pesca professionale di tipo A) per le acque interne e marittime interne, ente che ha rilasciato la licenza di pesca, per i pescatori titolari, soci o dipendenti² dell'impresa richiedente che beneficiano del contributo;
11. numero di giornate di arresto temporaneo delle attività di pesca nelle acque interne nel periodo tra il 1° febbraio e il 31 dicembre 2020, escluso il sabato, la domenica e gli altri giorni festivi, come conseguenza dell'epidemia di COVID-19;
12. dichiarazione attestante l'utilizzo o meno, nei giorni di sospensione dell'attività di pesca, della cassa integrazione o di altri ammortizzatori sociali per il personale imbarcato o che esercita la pesca a piedi.

Qualora l'impresa non si avvallesse di un intermediario appositamente delegato, la domanda di partecipazione, compilata in tutti i suoi campi, dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa prima del caricamento definitivo nel Sistema SIU.

Nel caso invece l'impresa si avvallesse di un intermediario delegato, la domanda dovrà essere firmata in forma autografa dal legale rappresentate dell'impresa richiedente, corredata di copia di valido documento di identità e caricata nel sistema come allegato in formato pdf. Successivamente il delegato dovrà scaricare nuovamente il file della domanda, firmarlo digitalmente attestandone la conformità ai dati forniti dal legale rappresentante dell'impresa richiedente, infine caricato definitivamente nel sistema SIU.

3.2 Documentazione da allegare alla domanda

A corredo della domanda di sovvenzione occorre presentare, nei modi e nei termini previsti al paragrafo 3.1, la seguente documentazione, *esclusivamente in formato pdf*:

1. copia della licenza di pesca professionale per le acque interne e delle ricevute di versamento delle tasse di concessione regionale per l'attività di pesca professionale valide al momento dell'arresto temporaneo e alla data di presentazione della domanda, relative al pescatore titolare, socio o dipendente dell'impresa richiedente, indicato nella domanda (paragrafo 3.1, punto 10);
2. elenco dei giorni di arresto temporaneo dell'attività di pesca, per ciascuna imbarcazione e/o per ciascun pescatore che esercita la pesca a piedi, come da modello A1 allegato al presente bando;
3. domanda con firma autografa del legale rappresentate dell'impresa richiedente, corredata da copia di valido documento di identità del medesimo, qualora la richiesta venga presentata da intermediario appositamente delegato.

3.3 Controlli

La Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria verifica il possesso dei requisiti di ammissibilità sulla base delle dichiarazioni rese dagli interessati ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Sulle dichiarazioni rese dai richiedenti in sede di presentazione della domanda saranno effettuati controlli su un campione non inferiore al 5% delle domande presentate, con arrotondamento all'unità per eccesso, estratto con criterio casuale. Delle operazioni di estrazione verrà redatto verbale. Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 è fatta salva la facoltà di effettuare ulteriori controlli nei casi di ragionevole dubbio.

² Il rapporto di associazione o di dipendenza deve essere dimostrabile e sarà sottoposto a verifiche. Il semplice rapporto di parentela con altri pescatori non costituisce premessa per poter chiedere il contributo. Non saranno considerate utili, al fine del requisito della titolarità di licenza di pesca, le posizioni di dipendenti di imprese di pesca nelle acque interne in assenza di regolare comunicazione agli uffici del lavoro e i cui contributi non siano versati dal datore di lavoro ma da altro soggetto.

La verifica del requisito dello svolgimento di almeno 120 giornate di pesca nei due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno (ovvero di percentuale di 120 giorni qualora il peschereccio o il pescatore a piedi sia registrato da meno di due anni alla data di presentazione della domanda) verrà effettuata mediante l'acquisizione di copia della documentazione probatoria prevista dal punto 6 del paragrafo 3.1. Contestualmente alle copie dei documenti, il richiedente soggetto alla verifica dovrà anche presentare una dichiarazione riportante l'elenco dei medesimi documenti probatori, come da modello A2 allegato al presente bando.

Con riferimento alla documentazione di cui al paragrafo precedente, qualora il richiedente il contributo sia una società, i documenti probatori a essa necessariamente intestati, come le fatture di vendita, costituiscono elemento di prova anche per le imbarcazioni da pesca di cui è armatrice e per i singoli pescatori a piedi soci o dipendenti della medesima società.

La verifica dell'effettiva sospensione di ogni attività di pesca verrà effettuata mediante l'acquisizione di copia del registro delle fatture di vendita, ove previsto, delle fatture di vendita, dei relativi documenti di trasporto, dei documenti di trasporto molluschi, fatto salvo il ricorso ad ogni fonte di prova contraria di cui l'Amministrazione venisse in possesso.

Ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 le accertate false dichiarazioni comporteranno, fatte salve le eventuali sanzioni di carattere penale, la perdita del diritto al sostegno, la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, il recupero delle somme eventualmente liquidate maggiorate degli interessi di legge, il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione adoterà l'atto di decadenza.

4. Localizzazione

La Misura si applica all'intero territorio regionale.

5. Criteri di selezione

Si riportano di seguito i criteri di selezione specifici della Misura:

OPERAZIONE A REGIA				
N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C (0<C<1)	Peso (Ps)	Punteggio P=C*Ps
CRITERI TRASVERSALI				
T1	Data di presentazione della domanda di sostegno	C=0 data max C=1 data min	1	
CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE				
O1	Numero di giorni di sospensione delle attività	C=0 numero di giorni min C=1 numero di giorni max	1	

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile all'operazione sarà pari al prodotto tra il "peso" (Ps) dello stesso, compreso tra 0 e 1, ed i coefficienti adimensionali (C) il cui valore, compreso anch'esso tra 0 e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il grado di soddisfacimento dello stesso; il valore del coefficiente (C) dovrà essere approssimato alla terza cifra decimale. La stessa approssimazione si applicherà al punteggio (P).

In caso di ex-aequo, ovvero nei casi di parità di punteggio conseguito tra due o più operazioni, si applica il criterio dell'età del beneficiario, dando preferenza ai più giovani.

6. Entità dell'aiuto

La Misura prevede un'intensità massima dell'aiuto pubblico pari al 100% della spesa ammissibile secondo quanto previsto dal par. 2 lett. e) dell'art. 95 "Intensità dell'aiuto pubblico" del Reg. (UE) n. 508/2014, come modificato dall' art. 1 del par. 15 Reg. (UE) 2020/560.

Il premio da corrispondere all'impresa di pesca, per ogni imbarcazione di cui è armatrice e per ogni pescatore che esercita la pesca a piedi, inteso come unità produttiva, è funzione del numero di giorni di sospensione dell'attività di pesca.

Il premio P giornaliero assume i seguenti valori:

Caso A - Da applicare nel caso in cui l'imprenditore abbia posto il personale di bordo dell'imbarcazione oggetto di arresto temporaneo o che esercita la pesca a piedi, in cassa integrazione, ovvero siano stati attivati altri ammortizzatori sociali - il premio seguente si applica, pertanto, nel caso in cui il costo del personale dipendente, imbarcato sull'imbarcazione o che esercita la pesca a piedi, sia stato sostenuto nel periodo di riferimento con risorse pubbliche (cassa integrazione ed altre tipologie di ammortizzatori sociali):

$$\text{premio P giornaliero} = \text{€ } 25,20$$

Caso B - Da applicare nel caso in cui l'imprenditore non abbia posto il personale di bordo dell'imbarcazione oggetto di arresto temporaneo o che esercita la pesca a piedi, in cassa integrazione, e non siano stati attivati altri ammortizzatori sociali - il premio seguente si applica, pertanto, nel caso in cui il costo per il personale dipendente, imbarcato sull'imbarcazione o che esercita la pesca a piedi, sia stato sostenuto nel periodo di riferimento con risorse proprie dell'impresa armatrice.

$$\text{premio P giornaliero} = \text{€ } 70,00$$

Il premio giornaliero di cui al caso B si applica anche alle ditte individuali o di pescatori autonomi, senza dipendenti, sia armatrici di pescherecci sia operanti la pesca a piedi.

Il valore del premio giornaliero sarà poi moltiplicato per il numero di giorni di sospensione effettuati per ottenere il valore del premio spettante per ogni imbarcazione o pescatore che esercita la pesca a piedi.

Il numero di giorni di arresto temporaneo utilizzato per il calcolo del contributo sarà quello risultante dalle autocertificazioni presentate contestualmente alla domanda.

All'importo determinato come sopra verrà applicato il limite minimo di 500 Euro di cui al par. 1.6.

Fatta salva l'esclusione di cui al capoverso precedente, tutte le domande ammesse in graduatoria saranno oggetto di finanziamento. Qualora la somma degli aiuti degli aventi diritto superasse l'ammontare delle risorse disponibili, tutti i contributi saranno ridotti proporzionalmente, comunque senza scendere al di sotto del predetto limite minimo di 500 Euro.

Agli importi determinati come sopra verrà comunque applicato il limite massimo di 4.200,00 Euro per ciascuna imbarcazione da pesca e/o pescatore a piedi di cui al par. 1.6, con la conseguente eventuale riduzione dell'aiuto.

7. Informativa trattamento dati personali

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:

Titolare del Trattamento: Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi – Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.

Indirizzo PEC: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Responsabile del trattamento: Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria della Regione del Veneto, Via Torino 110 - 30172 Mestre-Venezia. Mail: agroambienteacciapesca@regione.veneto.it

Diritti: l'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento.

Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Responsabile della protezione dei dati/Data Protection Officer, con sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168 – 30121 Venezia. Mail: dpo@regione.veneto.it

Periodo di conservazione dei dati: i dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene.

8. Informazioni, riferimenti e contatti

Regione del Veneto, Direzione Agroambiente, Programmazione e gestione ittica e faunistico venatoria, Via Torino 110 - 30172 Mestre-Venezia

Tel. 041/2795419

E-mail: feamp@regione.veneto.it

PEC: feamp@pec.regione.veneto.it

Bando e modulistica sono scaricabili dalle seguenti pagine web:

<https://www.regione.veneto.it/web/pesca/programmazione-feamp-2014-2020>

Sezione Bandi della Regione del Veneto <https://bandi.regione.veneto.it/Public/Elenco?Tipo=1>

Pagine web della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico venatoria <https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/caccia-pesca>